

***ALLEGATO "B" AL NUMERO 14.210 DI REPERTORIO 10.562 DI
RACCOLTA***

**STATUTO della "FONDAZIONE CASA DI RIPOSO E DI
RICOVERO DI CASALE MONFERRATO - Organizzazione non
lucrativa di utilità sociale" con sede in Casale Monferrato Piazza
Cesare Battisti 1**

Articolo 1 Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO E DI RICOVERO DI CASALE
MONFERRATO - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ".

Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata

"FONDAZIONE CASA DI RIPOSO E DI RICOVERO
DI CASALE MONFERRATO - ONLUS ".

La Fondazione richiamando ed interpretando i principi e lo schema giuridico
delle Fondazioni di Partecipazione, si disciplina nel rispetto della norma
dettata dai Capi I e II del Titolo II del Libro I del Codice Civile.

L'acronimo "ONLUS" nonché la locuzione "organizzazione non lucrative di
utilità sociale" di cui sopra, sono sostituite da "ETS" ed "ENTE DEL
TERZO SETTORE". L'eliminazione dell'acronimo (ONLUS) e della
locuzione (organizzazione non lucrative di utilità sociale) e la loro
sostituzione con l'acronimo "ETS" e la locuzione "ENTE DEL TERZO
SETTORE" devono intendersi sospensivamente condizionate, quanto
all'efficacia, rispettivamente alla decorrenza del termine di cui all'art. 104,
comma 2 del D.L. 3/7/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e all'iscrizione

nel Registro Unico nazionale del terzo settore.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Provincia di Alessandria.

Articolo 2 Delegazioni e uffici

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Organizzazione.

Articolo 3 Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di assistenza e beneficenza pubblica per l'assistenza, anche socio-sanitaria e recupero delle persone bisognose e di quelle portatrici di menomazioni fisiche e/o mentali.

La Fondazione in particolare deve destinare il proprio patrimonio agli scopi di cui sopra e deve incrementarlo con le oblazioni e i lasciti che i benefattori vorranno destinare allo stesso scopo.

Il patrimonio indisponibile è pari ad Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) mediante somma liquidata mediante assegno circolare numero 7405393749-00 emesso da Unicredit Spa - filiale di Casale Monferrato in data 23 novembre 2021, a favore di Fondazione Casa di Riposo e di Ricovero di Casale Monf. , con vincolo di rinnovo a scadenza.

La Fondazione, previa stipulazione di apposite convenzioni e/o accordi con i soggetti interessati, potrà fornire in via diretta od indiretta servizi necessari e/o utili alla gestione della "OSPITALITA' CDR CASALE Azienda Pubblica di Servizi alla Persona"

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che

operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, locataria, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

c) stipulare convenzioni concernenti le attività della Ospitalità CDR Casale

d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento

delle finalità istituzionali, tra cui l'alienazione dei beni immobili e mobili di proprietà.

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4 Vigilanza

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile.

Articolo 5 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori, in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Promotori;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio; da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il patrimonio non potrà comunque essere inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 6 Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione indisponibile;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici non espressamente destinati al fondo di dotazione indisponibile;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Promotori non espressamente destinati al fondo di dotazione indisponibile;
- da ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio indisponibile.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7 Membri della Fondazione

I membri della fondazione si dividono in:

- Fondatori
- Promotori

Articolo 8 Fondatori e Promotori

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, e precisamente l' "OSPITALITA' CDR CASALE" e la "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SOCI SOSTENITORI DELLA CASA DI RIPOSO E DI RICOVERO DI CASALE MONFERRATO."

Possono divenire Promotori, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione

ai sensi del presente statuto, le persone fisiche o giuridiche, gli enti pubblici o privati che contribuiscano al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura minima stabilite dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Articolo 9 Esclusione e recesso

La qualifica di Promotore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Il recesso è regolato dall'art. 24 del Codice Civile.

L'esclusione del Promotore è deliberata dall'Assemblea per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 10 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente della Fondazione e il Vice-Presidente vicario;
- l'Organo di Controllo e di Revisione dei Conti.

Nelle deliberazioni è espressamente escluso il voto per delega.

Articolo 11 Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri. La composizione sarà la seguente:

- due membri nominati al proprio interno dal Consiglio di Amministrazione della OSPITALITA' CDR CASALE e designati tra i suoi componenti di nomina pubblica;
- un membro nominato al proprio interno dal Comitato Direttivo dell'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SOCI SOSTENITORI DELLA CASA DI RIPOSO E DI RICOVERO DI CASALE MONFERRATO;
- due membri nominati al proprio interno dall'Assemblea dell'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SOCI SOSTENITORI DELLA CASA DI RIPOSO E DI RICOVERO DI CASALE MONFERRATO.

A ciascun membro spetta un voto.

Il mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è di tre esercizi ed essi scadono con l'approvazione dell'esercizio relativo al terzo esercizio di carica. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In caso di decadenza, come in ogni altra ipotesi di vacanza, i membri restanti devono provvedere senza indugio a richiedere nuova nomina al soggetto competente. Il Consigliere subentrante completa il mandato del Consigliere a cui succede.

Il Consiglio di Amministrazione, in stretta conformità agli scopi statutari, provvede a:

- amministrare e gestire la Fondazione, con criteri di economicità, efficacia

ed efficienza;

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi;

- approvare il bilancio;

- fissare i criteri per divenire Promotori e procedere alla relativa nomina;

- nominare al proprio interno il suo Presidente ed il Vice Presidente Vicario;

- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;

- nominare, ove opportuno, il Direttore della Fondazione, determinando natura, durata e qualifica del rapporto;

- deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della fondazione;

- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della Fondazione e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto unanime dei cinque componenti il Consiglio di amministrazione. Nel caso in cui la maggioranza di cui sopra non fosse raggiunta le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della Fondazione saranno validamente adottate, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Fondatori, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione riferisce innanzi all'Assemblea della

propria attività.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di un consigliere o di almeno un terzo, calcolato per teste, dei membri dell'Assemblea.

La convocazione avverrà senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni, ovvero tre in motivato caso di necessità od urgenza, prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione potrà essere riconosciuta una indennità di rimborso spese sostenute nell'esercizio del proprio mandato nel rispetto di quanto dettato dai commi II e V dell'art. 6 del D.L. 78/10 convertito in L. 122/10.

Articolo 12 Presidente della Fondazione e Vice-Presidente Vicario

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è anche Presidente della Fondazione stessa, ne ha la legale rappresentanza di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli ha inoltre tutti i poteri di ordinaria amministrazione ed esegue le decisioni di straordinaria amministrazione del Consiglio di amministrazione.

Resta in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Presidente cura altresì le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti.

Articolo 13 Assemblea

L'Assemblea è composta dai Fondatori e dai Promotori, che parteciperanno nelle forme previste dal presente articolo.

Qualora non siano stati nominati Promotori a ciascun Fondatore spetta il 50% dei voti.

Qualora siano stati nominati Promotori, ai Fondatori compete il 70% dei voti mentre il restante 30% dei voti compete ai Promotori. La distribuzione dei voti tra i due Fondatori è pari al 35% ciascuno; la quota di voti spettante ai Promotori è distribuita in proporzione al numero dei Promotori stessi.

I Fondatori partecipano all'Assemblea nel modo seguente:

- con i 5 membri del Consiglio di Amministrazione della Ospitalità CDR Casale;
- con i 5 membri del Comitato Direttivo dell'Associazione dei Soci Sostenitori.

A ogni componente spetta un voto rapportato alla distribuzione delle quote di cui al precedente comma.

L'Assemblea:

- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, nomina l'Organo di revisione dei Conti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata almeno una volta l'anno. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di

distanza da questa.

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei voti. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del cinquantuno per cento dei voti.

L'Assemblea si costituisce e delibera a maggioranza di tre quarti dei voti nei casi previsti dallo Statuto.

Le riunioni in caso di assenza od impedimento del Presidente sono presiedute dal Vice Presidente Vicario e in caso d'assenza anche di questi, dal membro dell'Assemblea più anziano d'età.

Articolo 14 Bilancio di esercizio

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad approvare il bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio consuntivo di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale, al ricorrere dei presupposti di cui all'art.14 del Codice del Terzo Settore.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per l'incremento del patrimonio.

Fermo restando quanto sopra, la Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione.

Articolo 15 Organo di controllo e di revisione dei conti

L'Organo di Controllo, che potrà essere anche monocratico, è nominato dai Fondatori applicandosi le previsioni di cui all'articolo 2399 del codice civile.

La scelta dell'Organo di Controllo deve essere effettuata tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 del codice civile. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Esso esercita inoltre il controllo contabile dei conti. Agli effetti di tale controllo contabile occorre che almeno uno dei soggetti costituenti l'Organo di Controllo, ovvero il soggetto in caso di organo monocratico, risulti iscritto nell'apposito registro. Agli effetti della possibile attività da svolgere valgono le previsioni di cui all'art. 30 del Dlgs 117/2017. L'organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) anni, la carica cessa con l'approvazione del bilancio di esercizio del terzo esercizio di durata in carica ed i suoi componenti possono essere confermati.

Per la prima volta l'Organo di controllo è eletto dai Fondatori. In caso di dimissioni di uno o più membri dell'Organo di Controllo, i Fondatori propongono i nuovi soggetti per la carica.

Qualora ricorrano i requisiti di legge per la revisione legale dei conti e detta revisione non venga attribuita dal Consiglio all'Organo di Controllo, occorre procedere, per tale attività, alla nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 16 - Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa della Fondazione, il patrimonio residuo della stessa verrà devoluto, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito l'Ufficio di cui all'art. 45 del D.LGS. 117/2017,

alla Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Ospitalità CDR di Casale Monferrato, già Casa di Riposo e di Ricovero di Casale Monferrato, codice fiscale 00417790060. Nel caso in cui alla data di scioglimento l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Ospitalità CDR di Casale Monferrato, già Casa di Riposo e di Ricovero di Casale Monferrato, codice fiscale 00417790060 non fosse iscritta al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) il Consiglio Direttivo della Fondazione Casa di Riposo e di Ricovero di Casale Monferrato delibererà di devolvere il patrimonio residuo in concerto con il Comune di Casale Monferrato, ad un altro ente del Terzo Settore, iscritto al Registro Unico Nazionale Terzo Settore, con scopo sociale ed istituzionale medesimo alla Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Ospitalità CDR di Casale Monferrato, già Casa di Riposo e di Ricovero di Casale Monferrato, codice fiscale 00417790060, o con altra denominazione sempre abbinata al codice fiscale , salvo diversa destinazione imposta dalla legge sulla base di nuove normative che saranno in vigore al momento dello scioglimento.

Agli effetti della devoluzione, dal momento dell'operatività del Registro del Terzo Settore di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, la stessa avrà efficacia solo dopo aver acquisito il parere favorevole dell'ufficio competente.

Articolo 17 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute.

Casale Monferrato 25 novembre 2021

All'originale firmato:

Pierluca Sella

Avv.to Marina Aceto notaio